

"CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE"

L'anno il giorno del mese di , nella residenza municipale, con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,

TRA

- il Comune di Verrua Savoia in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale 82500250012), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. del , resa immediatamente eseguibile;
- il Comune di Cavagnolo in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale 82500670011), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n. del , resa immediatamente eseguibile;

PREMESSO CHE:

- la Legge 24.02.1992 n. 225, ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, consentendo l'attuazione della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;
- il D.L. 112/1998 ha accentuato il decentramento di funzioni dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, affidando in particolare ai Comuni l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, a livello comunale e/o intercomunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;
- attualmente sono attribuite ai Comuni le funzioni tecniche ed amministrative, da attuare al verificarsi dell'emergenza, relative allo svolgimento dei servizi di Protezione Civile, riconducendo in tale accezione le funzioni concernenti la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, la salvaguardia del sistema produttivo locale, il ripristino della viabilità e dei trasporti, la riattivazione delle telecomunicazioni, la messa in sicurezza, la verifica e il ripristino delle reti erogatrici dei servizi essenziali ed il censimento e la salvaguardia dei Beni culturali nelle zone a rischio;
- ai sensi della L.R. n. 7 del 14/4/2003, i Comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 112/1998, provvedono:
 - a) ad istituire nell'ambito della propria organizzazione tecnico-amministrativa, anche previo accordo con Comuni limitrofi soggetti ad analoghi scenari di rischio, una specifica struttura di Protezione Civile che coordini, in ambito comunale, le risorse strumentali e umane disponibili;
 - b) agli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita, in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - c) ad incentivare e sostenere la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di Protezione Civile, al fine di migliorare lo standard qualitativo degli interventi in caso di emergenza locale, nonché di concorrere efficacemente alle emergenze di entità superiore;
- ai sensi dell'art. 6 della L. 225/1992, i Comuni, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, provvedono all'attuazione delle attività di Protezione Civile e come tali sono componenti del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- il convenzionamento tra Comuni costituisce di norma una modalità per l'ottimale svolgimento dei servizi di competenza comunale in rapporto ai sempre maggiori compiti loro attribuiti, alla contestuale domanda da parte dei cittadini di servizi sempre più adeguati sotto il profilo della qualità e alle difficoltà derivanti dalle ristrettezze della finanza pubblica;

tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

I Comuni di Verrua Savoia e Cavagnolo, come sopra rappresentati, stipulano la presente convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma associata le attività di Protezione Civile di competenza comunale per una maggiore efficienza ed efficacia delle medesime, secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 3 – Finalità

Il convenzionamento della funzione è finalizzato a garantire:

- la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da eventi calamitosi;
- l'uniformità delle procedure e delle modalità operative dell'esercizio delle suddette funzioni, nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'esercizio delle funzioni in parola.

Art. 4- Attività che restano nella competenza dei singoli Comuni

Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 15 della Legge n. 225/1992, il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite. Rimane inoltre di competenza del singolo Comune l'approvazione del Piano comunale di Protezione Civile.

Art. 5- Comune capofila

Il Comune di Verrua Savoia assume il ruolo di Comune Capofila, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, con le seguenti competenze:

- curare gli aspetti amministrativi inerenti le attività previste dalla convenzione;
- presentare le richieste di contributo per l'acquisto di mezzi e materiali agli Enti sovracomunali;
- gestire i fondi e amministrare i beni a disposizione relativi alla presente convenzione.

Per l'espletamento di tali attività il Comune Capofila si avvarrà delle proprie strutture e dei propri uffici.

Art. 6 - Assetto organizzativo e attività operativa

Gli interventi da porre in essere in caso di emergenza sono diretti dal Sindaco del Comune coinvolto dall'evento che "assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza..." (art. 15, Legge 225/1992).

La gestione dell'emergenza sarà coordinata dal Sindaco mediante l'Ufficio Associato di Protezione Civile che, attraverso gli uffici locali, attiverà le funzioni di supporto dei singoli Comuni interessati dall'evento.

Nei Piani comunali di Protezione Civile vengono indicate le varie modalità di intervento al manifestarsi dei vari eventi calamitosi.

Art. 7 - Ufficio associato

Presso il Comune capofila di Verrua Savoia è istituito un Ufficio Associato della Protezione Civile preposto all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività di Protezione Civile.

Il Sindaco del Comune Capo convenzione, per le funzioni di protezione civile è supportato dal sindaco del comune aderente dai funzionari competenti degli altri Comuni aderenti e dal/i rappresentante/i dei Volontari della Protezione Civile che operano nei territori comunali, Inoltre, può convocare i medesimi soggetti periodicamente o qualora ne ravvisasse la necessità presso la sede del Comune capofila di Verrua Savoia o altra sede di volta in volta individuata, per discutere di questioni di particolare complessità o per svolgere in modo più efficace le seguenti funzioni:

- coordinare le unità locali della Protezione Civile presso i Comuni associati;
- coordinare l'azione del gruppo di volontari della Protezione Civile;

- studiare, con il supporto delle unità locali della Protezione Civile e del/i rappresentante/i dei Volontari della Protezione Civile, le problematiche del territorio, individuando le attività di previsione e gli interventi di prevenzione dai rischi;
- proporre le modalità operative di utilizzo e gestione dei materiali, mezzi e attrezzature a disposizione;
- fornire, di concerto con le unità locali della Protezione Civile e con il/i rappresentante/i dei Volontari, il necessario supporto tecnico per l'aggiornamento dei Piani di Protezione Civile;
- mantenere, di concerto con le unità locali della Protezione Civile, un costante monitoraggio del territorio;
- organizzare percorsi formativi, programmi formativi e divulgativi e corsi di formazione;

È istituito il centro operativo intercomunale (C.O.I.) per il coordinamento del servizio di protezione civile nell'ambito dei territori dei comuni convenzionati, con sede nel Comune di Verrua Savoia.

Fanno parte del Centro Operativo Intercomunale di coordinamento, quali collaboratori, i responsabili dei servizi tecnici e di polizia locale dei Comuni convenzionati, nonché i rappresentanti dei gruppi comunali di volontariato.

Art. 8 - Conferenza dei sindaci

La conferenza dei sindaci dei Comuni Associati svolge funzioni di indirizzo e di sovrintendenza generale sul funzionamento del servizio convenzionato. Si pronuncia su tutte le questioni che dovessero insorgere nella gestione associata del servizio.

La conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune Capofila. Essa è composta dai Sindaci dei Comuni associati o da loro delegati.

Delle riunioni è redatto apposito verbale. Il Presidente individua tra i funzionari/dipendenti del proprio Comune un segretario verbalizzante.

In particolare, compete alla conferenza:

- dettare gli indirizzi e gli obiettivi specifici della convenzione;
- proporre agli Organi Comunali nel rispetto delle competenze di legge, la disciplina di dettaglio di particolari aspetti del Servizio (criteri di acquisto e assegnazione dei mezzi e delle attrezzature, utilizzo dei materiali, mezzi e attrezzature, dipendenti, ecc.);

La conferenza si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo stabilisce il Presidente.

Alla conferenza possono essere invitati a partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto rappresentate/delegato dei Volontari della Protezione Civile. Possono, altresì, essere chiamati a partecipare senza diritto di voto i funzionari di ciascun Comune aderente.

Art. 9 - Risorse finanziarie

Ciascun Comune aderente partecipa al 50% alla copertura delle spese dirette sostenute da entrambi i comuni per la manutenzione attrezzature, cancelleria, corsi, ecc., e delle spese per il sostenimento dei Gruppi/associazioni di Volontari.

Le risorse destinate alle spese troveranno allocazione in appositi e specifici capitoli di Bilancio dei rispettivi enti.

Con cadenza annuale verrà approvata in conferenza dei sindaci la rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse.

Art. 10 - Dotazione organica (risorse umane)

Gli Enti stipulanti si impegnano, con il presente atto, a consentire l'utilizzo dei propri dipendenti, mezzi ed attrezzature, anche al di fuori del proprio territorio e comunque nell'ambito dei territori dei Comuni convenzionati, in base alle richieste che saranno avanzate dall'Ufficio Associato di Protezione Civile e secondo quanto stabilito in sede di conferenza dei Sindaci.

Il personale degli Enti convenzionati messo a disposizione del servizio associato di Protezione Civile è autorizzato a compiere servizio sull'intero territorio oggetto della convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di Protezione Civile e con le modalità previste dal presente atto.

Art. 11 - Beni strumentali e proprietà dei beni acquistati

I beni strumentali all'esercizio del servizio di Protezione Civile, di cui i Comuni aderenti sono dotati all'atto della stipulazione della presente convenzione, restano di loro proprietà. I Comuni ne autorizzano l'uso gratuito da parte del Servizio Associato della Protezione Civile, limitatamente alle attività oggetto della

presente convenzione e provvedono alla loro custodia, gestione nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'acquisto di nuovi beni per il Servizio Associato sarà deciso dalla conferenza dei Sindaci, e potrà essere effettuato sia pro quota, sia ad intero carico di uno degli Enti associati che, in tal caso, ne resta pieno proprietario, fermo restando l'utilizzo da parte del Servizio Associato su tutto il territorio di competenza. Pari criterio si applica per le spese di gestione e manutenzione.

La custodia e la gestione dei beni mobili acquistati congiuntamente tra i due enti e pertanto in dotazione al comune capofila, è affidata al Comune Capofila, il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 12 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha durata per l'anno 2018. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza, viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari di tutti gli Enti convenzionati.

Art. 13 - Scioglimento e recesso

I Comuni possono recedere dalla presente convenzione, ad esempio per aderire ad un'altra, previa deliberazione consiliare.

L'Amministrazione che recede non potrà vantare diritti sui contributi concessi da altri Enti al Servizio Associato.

Art. 14 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 15 - Disposizioni in materia di privacy

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso il Comune Capo convenzione per le finalità della presente convenzione.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 16 - Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tasa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li,

Il SINDACO di Verrua Savoia
Avv. Paola Moscoloni

Il SINDACO di Cavagnolo
Dott. Gavazza Andrea